



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
Divisione 13

*Allegato 055
(e-mail)*

RA

CORPO FORESTALE DELLO STATO	
UNITÀ 13	
27 NOV 2013	
Prot. N°	2078
Pres. N°	

Roma 28 NOV. 2013

Prot. 45038/13

Alla Scuola del C.F.S. - CITTADUCALE

Al Direttore dei corsi a vice sovrintendente
Comm. Capo Cristiano BERRETTA
c/o Scuola del C.F.S. - CITTADUCALE

→ e p.c. all'U.R.S. - SEDE

Oggetto: 8°, 9°, 10°, 11° e 12° corso per la nomina a vice sovrintendente. Disposizioni per l'assegnazione alla nuova sede di servizio.

In vista della prossima conclusione dei corsi in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare i criteri ai quali l'Amministrazione si atterrà, nel rispetto delle norme e dei bandi, per l'assegnazione dei nuovi vice sovrintendenti alla rispettiva sede di servizio, anche al fine di favorire una consapevole dichiarazione delle preferenze da parte degli interessati.

GRADUATORIE, ELENCHI DELLE SEDI E RELATIVI AMBITI CONCORRENZIALI

Si ricorda innanzitutto che è prevista la formazione di distinte graduatorie per ogni concorso. Per l'8° corso, quindi, si impone, con rilevanza per l'ordine nel nuovo ruolo, la formazione di una pluralità di graduatorie, trattandosi di un corso per i vincitori del concorso teorico pratico per i posti disponibili al 31 dicembre 2008, al quale sono stati altresì ammesse altre unità aventi titolo in base a distinti concorsi espletati tutti nell'anno 2012, le quali a suo tempo non hanno frequentato o superato il 7° corso.

Vi saranno dunque le seguenti graduatorie:

- concorso per titoli posti 31 dicembre 2007;
- concorso teorico pratico posti 31 dicembre 2007;
- concorso per titoli posti 31 dicembre 2008;
- concorso teorico pratico posti 31 dicembre 2008;
- concorso per titoli posti 31 dicembre 2009;
- concorso per titoli posti 31 dicembre 2010;
- concorso per titoli posti 31 dicembre 2011.

L'immissione in ruolo avverrà in base alla decorrenza giuridica della nomina (1° gennaio successivo all'anno di riferimento del concorso) e comunque, a parità di decorrenza, in subordine ai vice sovrintendenti già nominati in base al 7° corso e, nell'ambito dei frequentatori dell'8° corso,

con precedenza dei vincitori dei concorsi per titoli. In ulteriore subordine l'ordine sarà determinato dalla posizione nella relativa graduatoria di fine corso.

La disciplina per l'assegnazione alla nuova sede di servizio è riportata nel d.C.C. 11 settembre 2013, di ammissione all'8° corso di complessive 90 unità. Nell'ambito dell'unico elenco comprensivo di n. 101 sedi si procederà alle assegnazioni secondo quanto stabilito all'articolo 8 del bando di concorso teorico pratico per i posti disponibili al 31 dicembre 2008: l'individuazione delle sedi avverrà progressivamente, con precedenza in favore dei nominati in base al concorso per titoli del 2007, poi del teorico pratico dello stesso anno, quindi dei concorsi per titoli 2008 e a seguire del teorico pratico 2008, quindi, nell'ordine, titoli 2009 e titoli 2010 ed infine, nell'ambito delle sedi residue, si individueranno quelle da assegnare ad ogni vice sovrintendente nominato in base al concorso per titoli 2011.

Per il **9° corso** (correlato al concorso teorico pratico per i posti al 31 dicembre 2009) vi è uno specifico elenco di sedi e vi sarà una specifica graduatoria di fine corso. Altrettanto per il **10° corso** (teorico pratico 2010) e per l' **11° corso** (teorico pratico 2011).

Al **12° corso**, come esplicitato nei due bandi di concorso per l'annualità 2012 (articolo 8, comma 5), si applica la disciplina concepita per il caso ordinario di avvio, anno per anno, allo stesso corso, congiuntamente, tanto del complesso dei vincitori del concorso per titoli quanto di quello dei vincitori del concorso teorico pratico.

Per tale disciplina resta ferma l'elaborazione, per l'immissione nel nuovo ruolo, di distinte graduatorie, una per ognuno dei due concorsi, come pure ferma rimane la precedenza in ruolo dei vincitori del concorso per titoli.

I vari criteri di assegnazione elencati nei due bandi andranno applicati, nell'ambito di un unico e complessivo elenco delle sedi (nel caso specifico pubblicato in allegato al decreto di ammissione al corso), al "complesso" dei vice sovrintendenti nominati al termine del corso. Preso quindi atto che, quale ultimo criterio di assegnazione, operano le preferenze del personale secondo il "punteggio" conseguito nell'esame di fine corso e, solo in ulteriore subordine, l'ordine di ruolo, verrà elaborato, al solo fine dell'assegnazione alla sede, un elenco dei corsisti complessivo in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine di ruolo. La provenienza dal concorso per titoli piuttosto che dal teorico pratico rileverà, dunque, solo a parità di punteggio nell'esame di fine corso.

DOPPIO LIMITE ALLA SCELTA DELLA SEDE

Ricordato quanto sopra in merito all'individuazione del singolo ambito "concorrenziali", si passa ad evidenziare che ogni bando pone, come regola generale, un doppio limite:

1) l'elenco complessivo delle sedi pubblicato prima dell'avvio del corso, per cui non è possibile assegnare un vincitore a sede non inclusa in elenco;

2) la ripartizione numerica dei posti disponibili per il singolo concorso, per cui non è possibile assegnare al vincitore del singolo concorso un posto del relativo elenco, pur ancora vacante, se esistente presso una sede che cade in un ambito regionale per il quale sono già stati coperti tutti i posti previsti per quel concorso.

CRITERIO GENERALE DI ASSEGNAZIONE: IL PUNTEGGIO

I bandi riportano i criteri di assegnazione alla sede di servizio che, per l'8° e il 12° corso, valgono all'interno dei predetti ambiti "concorrenziali" (plurimi e progressivamente subordinati per l'8° corso ed ambito unico per il 12°).

Tra questi il criterio generale è sempre quello della preferenza in base al punteggio finale e, in subordine, l'ordine di ruolo. Tale criterio finisce con il coincidere con il criterio della graduatoria di fine corso correlata alla singola procedura concorsuale di provenienza, salvo per il 12° corso ove,

per l'assegnazione alla sede, l'ambito concorrenziale è unico e rileva quindi l'elenco dei punteggi unico ed esteso a tutti i corsisti.

Proprio per garantirne la valenza di criterio generale, l'Amministrazione invita i frequentatori del corso in oggetto ad esprimere il proprio ordine di preferenza esteso su "tutte" le sedi presenti nell'elenco relativo allo specifico corso frequentato.

Alla presente viene quindi allegato un modulo per ogni corso, contenente l'elenco delle sedi (raggruppate per regione) con apposita colonna per specificare, per ogni sede, l'ordine di preferenza con numerazione progressiva da 1 sino al numero dei posti in elenco, senza salti né ripetizioni. L'elenco è preceduto dalla dichiarazione che il corsista deve rilasciare per esprimere formalmente tali preferenze. La dichiarazione esprime altresì la consapevolezza su alcuni aspetti della procedura, con lo scopo di richiamare l'attenzione del corsista stesso sulla necessità di procedere alla definizione del proprio ordine di preferenza con la dovuta calma e diligenza. A garanzia tanto del dipendente quanto dell'Amministrazione deve essere firmata anche ogni pagina dell'elenco delle sedi.

Si richiama l'attenzione sull'esigenza, per ragioni di successiva gestione dei dati, di associare, nell'apposita colonna dell'ordine di preferenza, il singolo numero solo ad una sede. In caso di non rispetto di questo criterio e di associazione dello stesso numero a più sedi, sarà considerata validamente rilasciata solo la preferenza per la prima di tali sedi secondo l'ordine con cui le stesse sono state espresse in elenco, mentre le preferenze per le altre sedi espresse con lo stesso numero saranno considerate come non date. Va prestata dunque la massima attenzione per evitare duplicazioni.

Si evidenzia che un ordine di preferenza esteso su tutte le sedi in elenco è richiesto nell'esclusivo interesse del corsista. Ove, infatti, il singolo non abbia indicato l'ordine di preferenza per tutte le sedi e le sole da lui indicate non siano più disponibili, perché scelte da coloro che lo precedono in graduatoria, l'assegnazione verrà effettuata dall'Amministrazione per una delle sedi residue dopo la soddisfazione delle preferenze espresse da tutti gli altri corsisti.

In relazione all'8° corso, i vincitori dei primi concorsi (titoli 2007, teorico pratico 2007, titoli 2008, ecc.) potrebbero anche limitarsi ad un numero di preferenze inferiore al numero complessivo delle sedi presenti nell'elenco del corso, comunque non inferiore ai corsisti "concorrenti" per lo stesso concorso o per concorsi con diritto a precedenza e comunque prestando la massima attenzione a tener conto anche delle ripartizioni regionali dei posti in tali bandi.

Ad ogni modo, il corsista, per prevenire il rischio di errori nelle ripartizioni regionali delle proprie preferenze e, comunque, per fronteggiare l'imprevedibile necessità di preferenze oltre i ristretti limiti di cui sopra, è invitato ad ordinare tutte le sedi in elenco. Si ribadisce infatti che, ove l'individuazione della sede, per qualsiasi motivo, dovesse cadere, nel concreto, tra sedi senza preferenza, procederà d'ufficio l'Amministrazione tra le sedi residue.

La dichiarazione dell'ordine di preferenza resta irrevocabile e non può essere modificata o integrata, stante le ripercussioni a catena che potrebbe generare il cambiamento anche di una sola preferenza.

I corsisti hanno a disposizione tutto il tempo necessario per definire con la dovuta calma il proprio ordine di preferenza. In ogni caso devono inderogabilmente presentare la dichiarazione dell'ordine di preferenza entro le ore 14 del 4 dicembre p.v..

Al fine di velocizzare le successive operazioni, il corsista dovrà consegnare presso la Scuola al funzionario responsabile del corso, o al personale dallo stesso autorizzato, un file contenente il modulo, conforme ai modelli allegati, debitamente compilato. Il detto personale provvederà alla stampa in presenza del corsista, a segnalare al diretto interessato gli eventuali evidenti errori di compilazione, a far quindi apporre al corsista sullo stampato tutte le necessarie firme e, infine, a trasmettere alla Divisione 13 tutti gli stampati e tutti i file non appena decorso il predetto termine.

ALTRI CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il criterio della preferenza in ordine di punteggio, sopra illustrato, è quello generale che opera quando non vi siano i presupposti per gli altri criteri. I criteri ai quali quello della graduatoria cede il passo sono quello delle esigenze di servizio e quello dei particolari compiti già svolti presso la sede di provenienza. Con particolare riferimento a quest'ultimo, l'Amministrazione riconoscerà precedenza, a prescindere dalla posizione nel relativo elenco dei punteggi di fine corso, a colui che esprime come prima sede preferita quella (Stazione, Posto fisso, NOC o NOS) ove svolgeva il compito di comandante. Tale precedenza non verrà riconosciuta se per tale sede viene indicato un qualsiasi altro ordine di preferenza (preferenza n. 2 o successiva). Si precisa che tale precedenza opera esclusivamente se la sede ove si svolgeva il compito di comandante è presente nell'elenco delle sedi del proprio corso. Per l'8° corso si precisa che tale precedenza opera nell'ambito concorrenziale dei nominati in base allo stesso concorso e sempreché la sede sia rimasta in elenco dopo l'assegnazione dei frequentatori del corso medesimo nominati in base a concorsi comportanti, come sopra illustrato, diritto a scegliere prima.

Per quanto concerne il criterio delle esigenze di servizio l'Amministrazione riscontra come prioritaria unicamente l'esigenza di assicurare presso le sedi di competenza i piloti e gli specialisti del COA, i motoristi e gli abilitati al comando di unità navali della SNEM e i soccorritori del SAF attualmente frequentanti il corso. A tal fine, sono state inserite in elenco apposite sedi. L'assegnazione a tali sedi non verrà comunque disposta d'autorità ma subordinatamente all'eventuale preferenza espressa in tal senso dal detto personale.

LEGGE 104/92

Alla luce di certe interpretazioni giurisprudenziali, per i titolari del beneficio di cui alla predetta L. 104/92, la sede non verrà individuata in deroga all'ordine del punteggio conseguito ma ricercando, nell'ambito della pianta organica, il posto vacante che meglio contempera le esigenze dell'istante e dell'Amministrazione, sempreché non presente in nessuno dei cinque elenchi correlati ai corsi in atto. Si andrà in deroga all'ordine del punteggio solo per coloro che erano già titolari del beneficio in una delle sedi indicate del bando.

Si evidenzia, ad ogni modo, che gli istanti aspiranti al riconoscimento dei benefici di legge, hanno comunque interesse a compilare e presentare il modulo allegato "in subordine" all'istanza ex L. 104/92 in quanto, in caso di non riconoscimento dei presupposti per l'applicabilità della predetta legge e di non presentazione del presente modulo, vengono dall'Amministrazione automaticamente assegnati ad una delle sedi previste dal bando di concorso senza possibilità di riferimento ad alcuna preferenza.

Si dispone infine che l'istanza per il riconoscimento dei presupposti per l'assegnazione ex L. 104/92 sia presentata dal corsista inderogabilmente entro le ore 14 del 4 dicembre p.v., in quanto deve poter essere adeguatamente e tempestivamente valutata.

NON SUPERAMENTO DELL'ESAME, DIMISSIONE, PERMANENZA ALLA SCUOLA

Premesso che l'ordinamento non prevede la rinuncia alla nomina a vice sovrintendente bensì la rinuncia al corso, si segnala che l'esame preclude la possibilità di dimissione dal corso ed eventuali successive rinunce non saranno prese in considerazione. Tutti gli idonei verranno nominati vice sovrintendenti ed assegnati, con provvedimento contestuale o successivo, alla nuova sede di servizio.

Nel caso di non superamento dell'esame finale, il posto deve essere accantonato per permettere, per una sola volta, al personale risultato non idoneo di frequentare il corso successivo. In tal caso il non idoneo viene avviato al primo corso utile unitamente ai vincitori dei nuovi concorsi, con possibilità di aspirare, subordinatamente ai criteri di precedenza che verranno

evidenziati nei nuovi bandi, alle sedi che verranno dall'Amministrazione individuate tra quelle residue dopo l'appello propedeutico a tali bandi.

Il non superamento dell'esame finale da parte di chi non lo ha superato in precedenza comporta la perdita del diritto ad essere ammesso ad un prossimo corso a vice sovrintendente.

Come di consueto, sino alla data stabilita per la presentazione alla nuova sede, i nuovi vice sovrintendenti rimangono in carico alla Scuola, competente anche per il riconoscimento del diritto ad eventuali recuperi o la concessione di congedi.

La Scuola provvederà a notificare quanto sopra ai corsisti il giorno 29 novembre p.v., consegnando loro copia della presente nota e dei moduli allegati, e farà pervenire alla Divisione 13^a attestazione dell'avvenuta notifica.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



